

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 61/P DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Approvazione e pagamento del saldo delle competenze richieste dallo Studio dell'Avvocato Ranalli, per l'assistenza e la difesa nelle cause contro la Umbra Acque S.p.a. Importo complessivo di € 9.417,18 - Incarichi conferiti con Delibere n.2/P del 17.01.2011; 1/P dell'11.01.2011 e n.30/P del 07.11.2011 - (I/93)

IL PRESIDENTE

VISTA

- la Delibera n.88/CA del 02.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2020 (Regione: D.G.R. n.69 del 12.02.2020);

PREMESSO

- il Consorzio della Bonificazione umbra ha il compito di curare, mantenere ed eseguire opere di bonifica nel territorio di sua competenza;
- che l'UMBRA ACQUA Spa è il Gestore del Servizio Idrico Integrato relativo ai Comuni ricadenti in aree territoriali che possono sversare i relativi reflui anche nei canali gestiti dal Consorzio;
- che in forza della Legge n.36 del 1994 i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, che utilizzano i canali e strutture di beneficio come recapito di scarichi, devono contribuire, ai sensi dell'art.27, alle spese consortili, in proporzione al beneficio ottenuto (c.d. "contributo di scolo delle acque");
- che al fine di offrire contezza a tale parametro la Legge regionale n.37/2001, attuativa del disposto normativo statale, ha stabilito che l'Autorità d'ambito, di cui alla Legge regionale n.43/1997, dovevano far precedere la determinazione del contributo di conferimento da un'apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale e tale disposizione è stata poi modificata sostituendo alla suddetta convenzione la previa intesa tra le Autorità di regolazione del Servizio ed i Consorzi;
- che tale intesa è stata sottoscritta, tra l'ATI 2 Umbria ed il Consorzio della Bonificazione Umbra nel gennaio 2012, con effetti a far data dell'1.1.2012;
- che prima di tale data non era stata stipulata né la convenzione, né raggiunta alcuna intesa e tuttavia, il Consorzio ha emesso avvisi di pagamento, dovuti in ragione del conferimento dei reflui idrici nei canali gestiti dal Consorzio, per gli anni dal 2002 al 2011, che a loro volta sono stati impugnati contestando, fra l'altro, l'assenza del presupposto impositivo (convenzione e/o intesa);
- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha resistito in tutti i contenziosi introdotti da UMBRA ACQUE Spa, sostenendo la legittimità del contributo di scolo, oggetto degli avvisi di pagamento per gli anni dal 2002 al 2011;
- che la Società UMBRA ACQUE Spa, ha impugnato tali atti avanti alle Commissioni Tributarie provinciali e le decisioni ad essa favorevoli sono state impuginate, avanti alla Commissione tributaria regionale e nelle more del contenzioso, fatto oggetto di decisioni anche da parte della Suprema Corte di Cassazione, UMBRA ACQUE ha pagato le annualità 2006 e 2007, mentre per quelle 2003 - 2005, a seguito di pignoramento presso terzi, sono stati pagati importi pari ad € 116.000,00 - per un totale complessivo di € 157.606,30 - al lordo dei compensi spettanti all'Agente di Riscossione -;
- che attualmente risulta pendente presso la Corte di Cassazione il solo contenzioso radicato da UMBRA ACQUE Spa relativo alle annualità dal 2003 al 2005;
- che allo stato risulta definito favorevolmente ad UMBRA ACQUE, il contenzioso relativo alle annualità dal 2008 al 2011 per complessivi € 79.096,00;
- che come precedentemente detto, a partire dall'annualità 2012 è stata raggiunta l'intesa con l'Autorità d'Ambito;

CONSIDERATO

- che i legali del Consorzio: Avv. Massimo Marcucci ed Avv. Giovanni Ranalli hanno redatto un parere prospettando un'ipotesi di transazione (cfr. prot. n. 6344 del 27.11.2019);

- che le parti (Consorzio della Bonificazione Umbra ed UMBRA ACQUE Spa), riconoscendo reciprocamente la difficoltà della questione in relazione sia alla mancata stipula delle convenzioni da parte dell'ATI Umbria n.2, oggi AURI, sia il titolo giuridico di cui si chiede il pagamento che secondo le diverse tesi, potrebbe essere un tributo oppure un semplice contributo dando luogo, a secondo dell'interpretazione, ad una competenza del giudizio tributario (se fosse tributo) o giudice ordinario (se non lo fosse), intendono definire le controversie alle seguenti condizioni:
 - a) si ricorda che le parti hanno sottoscritto una convenzione per il tributo a partire dal 2012;
 - b) il Consorzio della Bonificazione Umbra ha incassato importi dall'UMBRA ACQUE Spa pari ad € 110.763,60 (per annualità iscritte a ruolo, anni dal 2003 al 2007) ed € 38.385,01 (per interessi di mora); e l'accertamento complessivo degli importi iscritti a ruolo è pari ad € 189.859,60 a cui vanno detratte le relative riscossioni di € 110.763,60 - con un residuo pertanto, di € 79.096,00
 - c) l'UMBRA ACQUE Spa con la presente scrittura rinuncia ad ottenere, per qualsiasi titolo o ragione in relazione al contributo di scolo, eventuali restituzioni di somme;
 - d) le parti rinunciano a tutti i giudizi ancora pendenti ed a non introdurre ulteriori iniziative legali in relazione all'indennità di scolo per gli anni dal 2003 al 2011, con spese compensate;
- che il Consorzio, sulla scorta di tale parere, con Delibera n-82/CA del 12.11.2019 approvava e dava mandato ai legali: Avv. Massimo Marcucci ed Avv. Giovanni Ranalli, di procedere e porre in essere tutti gli adempimenti relativi ad una transazione tra il Consorzio e l'UMBRA ACQUE Spa, per tutte le posizioni in essere riguardanti i contributi di scolo per gli anni dal 2003 al 2011;
- che in data 27 gennaio 2020 è stato sottoscritto un atto di transazione, a firma delle Parti interessate e dei rispettivi Legali, come segue:
 - **ART.1** - le premesse sono parte integrante della presente scrittura e primo patto;
 - **ART.2** - le parti avendo sottoscritto una convenzione per il contributo a partire dal 2012, pattuiscono il diritto di ritenzione in favore del Consorzio della Bonificazione Umbra di tutte le somme già corrisposte, con riferimento agli avvisi di pagamento o cartelle esattoriali concernenti il contributo di scolo delle acque relativo alle annualità antecedenti il 2012;
 - **ART.3** - il Consorzio della Bonificazione Umbra, fatto salvo quanto stabilito all'Art.2, dichiara di rinunciare ad ogni eventuale pretesa che dovesse derivare da somme relative al conferimento nei canali da esso gestiti per gli anni dal 2003 al 2011 da parte di UMBRA ACQUE Spa e si obbliga a non emettere per tali annualità, ulteriori richieste di pagamento;
 - **ART.4** - UMBRA ACQUE Spa dichiara di rinunciare al rimborso delle somme pagate dalla stessa o da terzi e relative a contenziosi il cui esito è stato ad essa favorevole;
 - **ART.5** - le parti dichiarano di rinunciare a tutti i giudizi ancora pendenti e non procedere a richieste di pagamento né ad introdurre ulteriori iniziative legali in relazione all'indennità di scolo per gli anni dal 2003 al 2011 con compensazione integrale delle spese legali;
 - **ART.6** - con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere alcunché d'altro a che pretendere reciprocamente con riferimento alle annualità oggetto della presente scrittura che viene anche sottoscritta dai legali delle parti ai fini della rinuncia del vincolo di solidarietà;

ATTESO CHE

- gli Avv.ti Massimo Marcucci e Giovanni Rannalli, con la definizione del contenzioso, hanno esaurito l'incarico conferito dal Consorzio e pertanto hanno trasmesso gli schemi di parcella;
- che tali parcelle sono state approvate con Delibera n.46/P del 23.07.2020;
- che con mail del 15 maggio 2020 lo Studio dell'Avv.Ranalli trasmetteva le parcelle a saldo, per incarichi conferiti dal Consorzio singolarmente e precisamente:

Saldo contenzioso Commissione Tributaria Provinciale di Perugia
RGN n.79/2011 - Delibera di incarico n.2/P del 17.01.2011- contributo 2009

Compenso a saldo	€ 2.036,00
Spese generali (15%)	€ 305,40
Sommano	€ 2.341,40
Cassa Avvocati 4%	€ 93,66
Sommano	€ 2.435,06
IVA 22%	€ 535,71
Sommano	€ 2.970,77
Ritenuta erariale	-€ 468,28
RESTANO	€ 2.502,49

Saldo contenzioso Commissione Tributaria Regionale di Perugia
Appello avverso la sentenza CTP Perugia 252/10
Delibera Incarico n.1/P dell'11.01.2011

Compenso a saldo	€ 2.441,00
A detrarre acconto fatt.132/2011	-€ 1.500,00
Restano	€ 941,00
Spese generali (15%)	€ 141,15
Sommano	€ 1.082,15
Cassa Avvocati 4%	€ 43,29
Sommano	€ 1.125,44
IVA 22%	€ 247,60
Sommano	€ 1.373,04
Ritenuta erariale	-€ 216,43
RESTANO	€ 1.156,61

Saldo contenzioso Commissione Tributaria Regionale di Perugia
Appello RGN 473/15 avverso Sentenza CTP Perugia 225/15 - contributo 2008

Compenso a saldo	€ 2.036,00
Spese generali (15%)	€ 305,40
Sommano	€ 2.341,40
Cassa Avvocati 4%	€ 93,66
Sommano	€ 2.435,06
IVA 22%	€ 535,71
Sommano	€ 2.970,77
Ritenuta erariale	-€ 468,28
RESTANO	€ 2.502,49

Saldo contenzioso Commissione Tributaria Provinciale di Perugia
Ricorso RGN 1735/11 - Delibera Incarico 30/P del 07.11.2011- contributo 2009

Compenso a saldo	€ 2.441,00
A detrarre acconto fatt.424/2011	-€ 1.000,00
Restano	€ 1.441,00
Spese generali (15%)	€ 216,15
Sommano	€ 1.657,15
Cassa Avvocati 4%	€ 66,29
Sommano	€ 1.723,44
IVA 22%	€ 379,16
Sommano	€ 2.102,60
Ritenuta erariale	-€ 331,43
RESTANO	€ 1.771,17

IMPORTO LORDO	€ 9.417,18
ritenuta erariale	-€ 1.484,42
IMPORTO NETTO	€ 7.932,76

che l'importo complessivo lordo da corrispondere è pari ad € 9.417,18;

che lo Studio Ranalli, contattato per le vie brevi, ha confermato che oltre alle parcelle sopra indicate, non ha altri incarichi da fatturare;

che pertanto il Consorzio utilizzerà per il pagamento delle parcelle prodotte a saldo, gli importi dei residui passivi in essere iscritti a favore dello Studio dell'Avv.Ranalli come segue:

- **quanto a € 7.884,08 dal conto dei residui passivi:**
 - o anno 2009: assegnazione 98.1 per € 2.988,28 ed assegnazione n.98.2 per € 1.000,00;
 - o anno 2011: assegnazione n.116.5 per € 1.258,40 ed assegnazione n.116.6 per € 1.258,40;
 - o anno 2014: assegnazione n.175 per € 110,20 ed assegnazione n.175.6 per € 1.268,80;
- **quanto ad € 1.533,10 dalla competenza 2020;**

VISTO

- il parere trasmesso a mezzo mail in data 27.11.2019 dagli Avv. Massimo Marcucci e Giovanni Ranali, con allegata la bozza di transazione;
- la transazione del 27.01.2020;
- le notule di richiesta onorari dello Studio Ranalli;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 21 settembre 2020;

IL PRESIDENTE

a termini dell'art. 25 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare il pagamento delle parcelle presentate a saldo di tutti gli incarichi in essere dallo Studio dell'Avv. Ranalli, come meglio indicato nelle premesse;
- di imputare la spesa complessiva di € 9.417,18 come segue:
 - quanto ad € 7.884,08 sul Cap.100 c/residui anni 2009 - 2011 - 2014;
 - quanto ad € 1.533,10 sul Cap.100 c/competenza 2020 che presente le seguenti disponibilità:

Stanziamiento Cap. 100: Spese legali e notarili	40.000,00
Variazioni	47.192,32
Spesa impegnata all'atto della Delibera	-80.622,49
Spesa prevista dalla presente Delibera	-1.533,10
Importo residuo	5.036,73

- di comunicare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 22 settembre 2020

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 22 settembre 2020 al 7 ottobre 2020.

Spoletto, 22 settembre 2020

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
